

Legge regionale 26 settembre 1989, n. 34.

Interventi per la tutela dell'artigianato artistico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto favorisce la tutela, la promozione e la conservazione delle tradizioni e dei valori culturali e di civiltà propri dell'artigianato artistico in conformità all'art. 117, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua annualmente i mestieri che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 4, primo comma, lettera c) e 13, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2

Destinatari

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le cui attività rientrano tra quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Art. 3

Procedure

1. Le domande di ammissione al contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti, qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

- a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l'organizzazione e la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché gli effetti economici e occupazionali dell'iniziativa;
- b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;
- c) il preventivo dei costi;
- d) un elenco dei soggetti comunque interessati all'iniziativa.

Art. 4

Approvazione dei progetti

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle

domande, all'approvazione dei progetti e del piano di riparto dei contributi.

2. Sono prioritari i progetti:

- a) che promuovono l'immagine dell'artigianato artistico;
- b) che prevedono l'utilizzo di scuole di mestiere, di botteghe scuola, di stages di laboratorio o scuola lavoro;
- c) che favoriscono l'incremento o il mantenimento dell'occupazione.

Art. 5

Contributi

1. I contributi possono coprire le spese di realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 fino alla concorrenza massima del 70% delle spese ammesse e documentate.

2. I contributi sono liquidati, con provvedimento del dirigente del dipartimento per l'artigianato, nella misura del 50% alla dichiarazione di avvio della realizzazione del progetto approvato ai sensi dell'art. 4 e il restante 50% alla completa realizzazione dello stesso, previa rendicontazione finale.

Art. 6

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali o regionali.

Art. 7

Norma transitoria

1. Per l'anno in corso sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i mestieri elencati nella tabella allegata.

2. Le relative domande sono presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 22 del fondo globale iscritto al capitolo 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1989 è istituito il capitolo 21277 denominato «Interventi per la tutela dell'artigianato artistico» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi

dell'art. 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 settembre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 settembre 1989, n. 34

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato rispettivamente una proposta e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Perticarò, Da Dalt, Capuzzo e Cremonese relativa a «Interventi per la tutela dell'artigianato artistico» (progetto di legge n. 428);
 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Interventi per la tutela dell'artigianato artistico» (progetto di legge n. 440);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1^a, 3^a e 6^a commissione consiliare rispettivamente in data 9 dicembre 1988 (progetto di legge n. 428), 16 gennaio 1989 (progetto di legge n. 440);
- La 3^a commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Interventi per la tutela dell'artigianato artistico», ne ha completato l'esame in data 22 giugno 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Capuzzo ha esaminato e approvato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 2870;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9441/22617, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 3^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 30 agosto 1989, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Capuzzo, ha riesaminato e riapprovato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 agosto 1989, n. 3887;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 settembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 settembre 1989, n. 11215/22617, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 26 settembre 1989, n. 34:

- Entro il 30 ottobre 1989, i soggetti previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le cui attività rientrano tra quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di concessione di contributo per la realizzazione di progetti che favoriscano la tutela, la promozione e la conservazione delle tradizioni e dei valori culturali e di civiltà dell'artigianato artistico. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elaborati (art. 3, lr n. 34/1989):
 - a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l'organizzazione e la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché gli effetti economici e occupazionali dell'iniziativa;
 - b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - c) il preventivo dei costi;
 - d) un elenco dei soggetti comunque interessati all'iniziativa.
- Entro il 29 dicembre 1989, la Giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti e del piano di riparto dei contributi (art. 4, comma 1, lr n. 34/1989).
- Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le cui attività rientrano tra quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di concessione di contributo per la realizzazione di progetti che favoriscono la tutela, la promozione e la conservazione delle tradizioni e dei valori culturali e di civiltà dell'artigianato artistico. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elaborati (art. 3, lr n. 34/1989):

- a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l'organizzazione e la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché gli effetti economici e occupazionali dell'iniziativa;
 - b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - c) il preventivo dei costi;
 - d) un elenco dei soggetti comunque interessati all'iniziativa.
- Entro il 30 maggio di ogni anno la Giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti e del piano di riparto dei contributi (art. 4, comma 1, lr n. 34/1989).
 - Annualmente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i mestieri che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 4, primo comma, lettera c) e 13, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 1, comma 2, lr n. 34/1989).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato (art. 5, comma 2, lr n. 34/1989).

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 settembre 1989, n. 34.

«Interventi per la tutela dell'artigianato artistico». Errata corrige.

Nel Bollettino ufficiale 29 settembre 1989, n. 55, è stata pubblicata la legge regionale 26 settembre 1989, n. 34, concernente «Interventi per la tutela dell'artigianato artistico».

Per mero errore materiale, in sede di stampa del testo nel predetto Bollettino, è stata omessa la riproduzione della tabella allegata alla legge regionale che viene, pertanto, qui pubblicata.

Allegato alla legge regionale 26 settembre 1989, n. 34 relativa a:

Interventi per la tutela dell'artigianato artistico

*TABELLA DEI MESTIERI ARTISTICI
INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 8*

- Pellettieri artistici
- Sbalzatori del cuoio
- Acquafortisti (riproduttori)
- Litografisti (riproduttori)
- Scenografi (pittori)
- Xilografi (riproduttori)
- Doratori
- Laccatori
- Lucidatori
- Intagliatori
- Intarsiatori
- Traforisti
- Scultori (in legno)
- Fonditori di oggetti d'arte
- Lavorazione del ferro battuto
- Sbalzatori
- Traforatori artistici
- Antiquari restauratori
- Copisti di galleria
- Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
- Restauratori del dipinto
- Restauratori del mobile
- Restauratori del mosaico
- Restauratori della statuaria
- Restauratori di vetrate artistiche
- Restauratori di tappeti
- Fabbricanti di arpe
- Fabbricanti di strumenti a fiato in legno

- Liutai ad arco, a plectro e a pizzico
- Organai
- Fonderie di campane
- Ceramisti d'arte
- Decoratori di vetro
- Fabbricanti di grès (artistici)
- Fabbricanti di perle a lume con fiamma
- Fabbricanti di terre cotte artistiche
- Incisori di vetri
- Maiolicai (artistici)
- Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
- Piombatori di vetri e scultori in marmo o altre pietre